TARGET SINERGIE S.R.L.

VIA POMPOSA 39/D – 47924 RIMINI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Parte generale • Vers. 2023/01

Adottato con delibera CdA del 11/12/2023

STATO DELLE REVISIONI E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

REV.	DATA	SEZ. MODIFICATA	DESCRIZIONE MODIFICA
2023/01	11/12/2023	--	Emissione documento

INDICE DEI CONTENUTI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ
- 1.1 La responsabilità amministrativa da reato
- 1.2 Il sistema Sanzionatorio previsto dal D.lgs 231/01
- 1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO
- 3.1 L'attività svolta dalla società
- 3.2 Conformazione ai dettami del d.lgs 231/01
- 3.3 I lavori preparatori all'adozione del MOGC
- 3.4 Struttura del MOGC

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
- 4.1 L'assetto organizzativo e la definizione dell'organigramma
- 4.2 I rapporti di gruppo
- 4.3 La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
- 5.1 I principi generali
- 5.2 La struttura del sistema di deleghe e procure

6. PROCEDURE AZIENDALI

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI
- 7.1 Fase di programmazione e definizione delle risorse
- 7.2 Fase di consuntivazione
- 7.3 Gli investimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

8. IL CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- 8.1 La gestione operativa
- 8.2 Il sistema di controllo della Salute e Sicurezza sul Lavoro
- 8.3 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

10. IL CODICE ETICO
- 10.1 Adozione del Codice Etico
- 10.2 Finalità del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

11. IL SISTEMA DISCIPLINARE
- 11.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare
- 11.2 La struttura del Sistema Disciplinare

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI
- 12.1 La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi
- 12.2 La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

13. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Il Legislatore italiano con il D. Lgs. n. 231/2001 avente ad oggetto la ‘’Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle previsioni Comunitarie.

Il Legislatore ha introdotto a carico degli Enti (forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come **‘Enti’**) un regime di responsabilità amministrativa nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, come specificato all’art. 5 del Decreto, da parte di:

i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa avente autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **apicali**);

ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. **subordinati**).

Circa le nozioni di "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce ad “interesse” una valenza soggettiva da intendersi come volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (quindi un soggetto che abbia agito con il fine di realizzare uno specifico interesse dell’ente); mentre, al “vantaggio”, una valenza di tipo oggettivo, riferita, quindi, ai risultati effettivi della sua condotta (situazione che si presenta quanto l’autore del reato presupposto, pur non volendo ottenere direttamente un interesse a beneficio dell’Ente, realizza comunque un vantaggio in favore dello stesso).

Avendo specifico riferimento ai reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, l’interesse o il vantaggio dell’ente potrebbero essere ravvisati nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nell’aumento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nella maggior produttività. Ovviamente quando detto interesse o vantaggio sia stato realizzato mediante la mancata adozione dei sistemi antinfortunistici e prevenzionistici.

La Società non risponde dell’illecito, nel caso in cui i soggetti aziendali sopra indicati abbiano **agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.**

Ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, risultano rilevanti solo le tipologie di reati tassativamente previste dal Decreto.

Di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati tipizzati.

La prima tipologia di reati a cui consegue la responsabilità amministrativa dell’Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica (art. 640 ter cod. pen.);
- peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p (introdotti dal d.lgs 75/2020)
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (316 ter cod. pen.). (come modificato dal d.lgs 75/2020)
- il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p (introdotto dal d.lgs 75/2020)
- reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986 (introdotto dal d.lgs 75/2020)
- Turbata libertà degli incanti di cui all'art.353 c.p. (introdotto da D.L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9.10.2023)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art.353-bis c.p. (introdotto da D.L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9.10.2023)

L'art. 25bis del Decreto introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen).

Tra i c.d. reati societari, previsti dall'art. 25 ter del Decreto, vi sono :

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla legge
- n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)4;
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod.civ.)5
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge n. 262/2005).
- corruzione tra privati di cui all'art. 2635, III comma, cod. civ.
- di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile.
- di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzoAll'art. 25 quater, sono previsti:

- delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

All'art. 25 quinquies, sono previsti **delitti contro la personalità individuale:**

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.[10]);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, I e II comma, cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies cod. pen.[11])

All'art. 25 sexies è stato introdotto il reato di **abuso di mercato:**

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

All'art. 25 quater.1 del Decreto, relativo alla **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

E' stata prevista la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale.** Detta ipotesi sussiste quando la condotta illecita (sanzionata con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione) coinvolge un gruppo criminale organizzato sia stata commessa in più di uno Stato ovvero in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato oppure anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo sia avvenuta in un altro Stato ovvero sia stata commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato attivo in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

All'art. 25 septies del Decreto relativo **all'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono riferibili i reati di:**

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, III comma cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

All'art. 25 octies del Decreto sono indicati i reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.) e di **auto riciclaggio** (648 ter. 1 cod. pen.) questi da valutare, a seguito del D.lgs 195/2021, in forza dei quali i delitti sopra indicati ora risultano integrati anche in relazione a reati presupposto di natura contravvenzionale e quelli di cui agli art. 648bis e 648ter.1 c.p. anche di natura colposa.

All'art. 25-octies.1 del Decreto (giusta d.lgs 184/2021) sono indicati: il reato (modificato con integrazione) di **"Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento"** (art. 493-ter c.p.), il neo introdotto **"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"** (art. 493-quater c.p.) che punisce "chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo"; il reato (modificato con integrazione) di **"Frode informatica"** (ex art. 640-ter c.p.) con un'aggravante nel caso "la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale".

In forza del D.L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9.10.2023 è stato introdotto il delitto di **"Trasferimento fraudolento di valori"** di cui all'art. 512-bis c.p. secondo il quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

All'art. 24 bis del Decreto sono previsti alcuni **reati c.d. informatici:**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici pubblici (art. 491 bis cod. pen.) che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico relativo ad un documento informatico;

I conseguenti reati su documenti informatici sono quindi riferibili a:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.) ;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) (depenalizzato);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 cod. pen.) (depenalizzato);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- Uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) (depenalizzato in relazione alla falsità di cui all'art. 485 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

All'art. 24ter sono previsti i **delitti di criminalità organizzata:**

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, VI comma, cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostante stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, II comma, lett. a, n. 5, cod. proc. pen.).

Alle originarie ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 bis sono aggiunti alcuni reati a tutela della **proprietà industriale:**

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

All'art. 25 bis.1 sono previsti **reati contro l'industria e il commercio:**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen).

All'art. 25 novies sono indicati **delitti in materia di violazione del diritto d'autore e segnatamente i reati previsti e puniti dagli artt.** 171, I comma, lett a-bis), e III comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22 aprile 1941, n. 633).

All'art. 25 decies è previsto il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e quello di cui all'art. 377-bis del codice penale.**

All'art. 25 undecies sono previsti i c.d. **reati ambientali:** artt. 727-bis cod. pen.;733-bis cod. pen. e plurime fattispecie di reato già previste dal D.Lgs. 152/2006 e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente quali Legge n. 150/1992, Legge n. 549/1993, D.Lgs. n. 202/2007; **"inquinamento ambientale"** (art. 452 bis cod. pen.); **"disastro ambientale"** (art. 452 quater cod. pen.); Penalmente rilevanti anche in forma colposa (art. 452 quinquies cod. pen.); **"traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"** (art. 452 sexies cod. pen.); **"associazione a delinquere ambientale, anche di tipo mafioso"** (art. 452 octies cod. pen).

All'art. 25-duodecies, sotto la rubrica **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**, è previsto che è punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, prevedendo che: "in relazione alla commissione del delitto di cui all´articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

L'art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia" secondo cui *<<1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3">>.

L'art. 25-quaterdecies del Decreto prevede il reato di "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

L'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 prevede nel catalogo i reati "Reati transnazionali".

L'art. 25-quinquiesdecies) del Decreto prevede l'introduzione nel sistema sanzionatorio dell'illecito amministrativo i c.d. "Reati Tributari" giusta D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019 e segnatamente:

a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lvo 74/2000
b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2 -bis , d.lvo 74/2000;
c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, d.lvo 74/2000
d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1, d.lvo 74/2000;
e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2 -bis , d.lvo 74/2000;
f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, d.lvo 74/2000

g) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, d.lvo 74/2000

Al comma 1 -bis è stabilito che . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10 -quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Al comma 2 è previsto che "Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis , l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 -bis e 2 , si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) , d) ed e)".

Ai fini della comprensione dei reati introdotti si rappresenta che gli stessi stabiliscono:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lvo 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 D.lvo 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lvo 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lvo 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lvo 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si precisa che a seguito del d.lgs. 75/2020, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione c.d. “direttiva PIF” è stato introdotto all’art. 6 d.lvo 74/2000 il comma 1bis in forza del quale “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro., prevedendo quindi, in detti casi, l’ipotesi del tentativo secondo la nozione di cui all’art. 56 c.p.

All’art. 25 -sexiesdecies del Decreto sono stati introdotti i reati in tema di “Contrabbando” e segnatamente i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ivi specificatamente indicati, meglio descritti nella parte speciale del presente Modello.

All’art. 25 septdecies del Decreto sono stati introdotti i reati in tema di delitti contro il patrimonio culturale e segnatamente i reati previsti agli artt. 518-ter, 518-bis, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-quaterdecies del Codice Penale, meglio descritti nella relativa parte speciale del presente Modello.

Agli articoli 25- septiesdecies e 25-duodevicies del d.lgs 231/01 sono stati introdotti i delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e segnatamente quelli previsti dagli artt. Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali), Articolo 518-ter codice penale (Appropriazione indebita di beni culturali), Articolo 518-quater codice penale (Ricettazione di beni culturali), Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali), Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali), Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte), Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali), Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), dovendosi evidenziare, ai fini della comprensione dell’estensione di operatività della norma, le nozioni previste all’art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Da ultimo si segnala che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle sanzioni interdittive disposte a seguito di misura cautelare o all’esito del procedimento.

1.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS 231/01

In caso di ritenuta responsabilità dell'Ente per uno dei reati previsti dal d.lgs 231/01 o di quelli previsti dalla normativa speciale, il Giudice Penale, all'esito di un procedimento, potrà irrogate le sanzioni previste all'art. 9 del d.lgs 231/01:

I. sanzioni pecuniarie;

II. sanzioni interdittive;

III. confisca;

IV. pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui la responsabilità dell'Ente dovesse essere ritenuta per condotte tenute nella forma del tentativo (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 septies per le quali non è prevista l'ipotesi tentata), le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, salvo l'ipotesi di esclusione della responsabilità di cui all'art. 26 ravvisabile nel caso in cui l'Ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente secondo un doppio parametro di numero di ''quote'' e di "valore di quota".

Il numero di quote, ferma la previsione per ciascuna violazione, è prevista in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

E' compito del Giudice determinare il numero di quote da applicare in relazione ai parametri di cui I comma dell'art. 11 e l'importo della quota base in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente dichiarato responsabile.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, tassativamente previste solo per alcuni reati, sono distinte in :

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
c) dell'illecito;
d) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
f) concessi;
g) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

E' sempre il Giudice, all'esito del processo, ad applicare il tipo e la durata delle sanzioni interdittive applicando i criteri di all'art. 14 del d.lgs 231/01. Restano fermi i limiti edittali per dette sanzioni che non possono essere di durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare nel caso in cui:

a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato prevista dall'art. 19 del d.lgs 231/01 è una sanzione che consegue in via obbligatoria in caso di condanna.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 18 del d.lgs 231/01 è una sanzione facoltativa che il Giudice può applicare in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

In via cautelare è possibile che l'Ente possa essere raggiunto da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di:

- **il sequestro preventivo** delle cose di cui è consentita la confisca
- **il sequestro conservativo** dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora dovesse essere ritenuto che possano disperdersi le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento et similia.

In caso di sequestro ai fini della confisca per equivalente che abbia colpito società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente solo al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, diversamente l'Autorità Giudiziaria potrà nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs 231/01 nel caso in cui i fatti di reato siano attribuiti a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

a) ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) ha nominato un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da indipendenza ed autonomia, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento;

c) il reato sia stato posto in essere per mezzo di elusione fraudolenta delle misure previste nel MOGC;

d) non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

A mente dell'art. 6 del d.lgs, MOGC deve prevedere:

I. l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Risk Assessment) ;

II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (Gap Analysis) ;

III. prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;

IV. disporre obblighi informativi (flussi d'informazione) verso l'OdV;

V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal MOGC.

Per quanto concerne la condotta di reato riferita a soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello consegue che l'Ente sarà ritenuto responsabile esclusivamente nel caso in cui il reato sia dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

I commi III e IV introducono due rilevanti e decisivi principi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente nelle ipotesi di cui all'art. 5, lett. a) e b). In particolare, è previsto che:

- il MOGC deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed accertare per tempo ambiti e situazioni di rischio in ragione della tipologia dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'organizzazione aziendale;
- l'attuazione efficace del MOGC presuppone una verifica periodica, nonché l'adozione di modifiche ed integrazione a seguito di modifiche degli assetti aziendali che possano mutare il quadro precedentemente valutato, di rilevate criticità o di mutamenti normativi (ampliamento delle ipotesi di reato previste dal d.lgs 231/01)
- esistenza di un sistema disciplinare per le violazioni al MOGC.

In relazione di reati colposi ed in particolare in riferimento a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/08 stabilisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di*

personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate''.*

Si tenga conto che a mente dell'art. 30: ''Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.

Pur non essendo previsto quale obbligo, l'adozione di un efficace MOGC è, per gli Enti, un mezzo per poter beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs 231/01 perseguibile a patto che lo stesso, nel corso del dinamismo aziendale, sia implementato nel tempo.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 del d.lgs i MOGC possono essere adottati e redatti sulla base delle linee guida indicate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero di Giustizia.

In tal senso assumo rilevanza le linee guida redatta da Confindustria da ultimo aggiornate nel giugno 2021 secondo cui, in continuità con le precedenti linee guida, occorre:

- Procedere alla mappatura, secondo specifiche modalità operative, delle aree aziendali a rischio e delle attività potenzialmente esposte alla commissione dei reati presupposto;
- predisporre procedure dirette diretta alla la formazione ed attuazione del board in riferimento ai reati da prevenire che tengano conto delle specifiche peculiarità dei reati;
- individuare un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa, controllo ed idonea autonomia finanziaria concessa dall'Ente;
- individuare specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui fatti e criticità aziendali riscontrate;
- prevedere flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso il board societario ed eventuali organi di controllo adottati;

- adottare un Codice di Condotta a cui l'azienda è ispirata in modo che possa essere orientare i destinatari del MOGC;
- adottare un idoneo sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto dei principi previsti dal MOGC.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO

3.1 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ

Target Sinergie Srl è un'azienda italiana che dal 1988 fornisce alle imprese soluzioni in outsourcing di Logistica e Gestione di magazzino, Facility management amministrativo e di Customer Relationship Management, Igiene e pulizia.

Target Sinergie Srl opera in otto regioni d'Italia fornendo prestazioni di servizio di alto livello ad una platea di grandi e medie imprese attive sui mercati mondiali con brand alimentari alfieri del Made in Italy, sui mercati italiani dell'Energia, del Beverage, del Catering e della Farmaceutica.

In forza della ultradecennale esperienza maturata nei settori di competenza ed anche grazie allo sviluppo tecnologico che la stessa ha implementato, **Target Sinergie Srl** è in grado di offrire ad ogni cliente, di qualunque dimensione, un apporto di collaborazione flessibile e dinamico, garantendo standard qualitativi di alto livello e certificati.

In detto contesto, **Target Sinergie Srl** ha deciso di conformarsi alle disposizioni previste dal d.lgs 231/01 predisponendo ed adottando una pluralità di Sistemi di Gestione, tra loro interconnessi, finalizzati ad escludere o minimizzare al massimo il rischio di verificazione di condotte illecite nel contesto aziendale e quindi la possibilità di commissione dei reati presupposto.

3.2 CONFORMAZIONE AI DETTAMI DEL D.LGS 231/01

Target Sinergie Srl ha provveduto a svolgere un'accurata analisi della propria organizzazione aziendale e della consistenza dei sistemi di gestione adottati al fine di verificarne la conformità rispetto le prescrizioni dettate dalla normativa e dalla buona pratica. All'uopo è stato conferito mandato a consulente esterno al fine di procedere a dette analisi e verifiche.

Successivamente, è stata eseguita la mappatura delle aree aziendali a rischio e delle attività potenzialmente esposte alla commissione dei reati presupposto, i cui risultati vengono allegati alla presente alla lettera A) ove risulta descritta anche la correlata gap analisys.

Sono state predisposte o programmate dal consulente esterno alcune procedure scritte dirette alla prevenzione dei reati che la mappatura ha indicato come maggiormente sensibili e rispetto ai quali, in un'ottica di continua evoluzione e miglioramento, appare più opportuno un apporto procedurale scritto, ferma restando la volontà della Società di adottare ulteriori procedure che possano far raggiungere un più elevato standard di conformità; individuato un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa, controllo ed idonea autonomia finanziaria da parte dell'Ente con predisposizione dei connessi flussi informativi sia nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui fatti e criticità aziendali riscontrate che da parte dell'Organismo di Vigilanza verso il board societario; adottato un Codice di Condotta/Etico a cui l'azienda è ispirata ed un conseguente sistema disciplinare.

La Società ha formalmente adottato il nuovo Modello mediante apposita delibera del C.d.A. indicata in intestazione.

3.3 I LAVORI PREPARATORI ALL'ADOZIONE DEL MOGC

La principale attività prodromica all'elaborazione del MOGC è stata eseguita mediante attività di risk assessment i cui risultati sono allegati, sotto la lettera A, alla presente parte generale.

I rischi potenziali di commissione dei reati sono stati analizzati anche alla luce delle linee Guida rilasciate da Confindustria (ultime di giugno 2021) ed in materia di Sicurezza sul Lavoro facendo particolare riferimento ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre previsioni normative e regolamentari.

All'esito dell'attività di risk assessment si è provveduto all'attività di gap analysis, individuando i miglioramenti da attuare per giungere a conformità.

I risultati, esposti a seguito di quelli emersi in fase di risk assessment, sono allegati alla presente parte generale sempre sotto la lettera A.

3.4 STRUTTURA DEL MOGC

Il presente MOGC è stato suddiviso in una Parte Generale che ricomprende una disamina della normativa di riferimento e successivamente la definizione del sistema organizzativo, del sistema di procure e deleghe, dei sistemi di gestione per ciascuna area di rischio, del Codice Etico, di quello disciplinare, delle forme di diffusione del MOGC stesso alle componenti aziendali interessate e loro formazione al riguardo.

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in singole parti:

- Parte Speciale A, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B relativa ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale C relativa ai reati connessi alla criminalità organizzata;
- Parte Speciale D relativa ai reati contro l'industria e il commercio (e altri attinenti al commercio ma inseriti nei delitti di 'falso nummario'), nonché in materia di proprietà industriale;
- Parte Speciale E, relativa ai c.d. reati societari;
- Parte Speciale F relativa ai reati contro la personalità individuale;
- Parte Speciale G, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale H, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza;
- Parte Speciale I, relativa ai reati in materia di violazione di diritto d'autore;
- Parte Speciale L, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale M, relativa ai reati ambientali;
- Parte Speciale N, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi in cui soggiorno è irregolare e al reato di razzismo e xenofobia;
- Parte Speciale O, relativa ai c.d. reati transnazionali;
- Parte Speciale P, relativa al reato di corruzione tra privati.
- Parte Speciale Q, relativa al reato di frode in competizione sportiva
- Parte Speciale R, relativa al reato di natura tributaria
- Parte Speciale S, relativa ai reati di contrabbando
- Parte Speciale T, relativa ai reati in tema di “Indebito utilizzo di carte di credito, apparecchiature per commettere reati su detti strumenti e di frode informatica”
- Parte Speciale U relativa ai reati in tema di reati contro i “beni culturali”

In ciascuna parte speciale vengono delineate, anche se in diverso ordine o schema (in conseguenza di un diverso approccio metodologico connesso alla tipologia dei reati):

i) le aree “di rischio reato” e le attività c.d. ‘’sensibili’’;

ii) le funzioni aziendali e gli operatori che svolgono attività nelle aree “a rischio reato” o svolgono attività c.d. “sensibili”;

iii) i reati perpetrabili secondo un criterio di prognosi concreta;

iv) le aree ritenute “strumentali” nonché le funzioni/ operatori di dette aree;

v) i controlli predisposti per ciascuna aree di “rischio reato”

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il modello di governance di **Target Sinergie Srl** risulta attualmente così articolato:

Assemblea dei Soci:

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Organo Amministrativo:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto, esclusi i poteri che la legge riserva all'Assemblea.

All'organo amministrativo risulta, tra l'altro, conferito il potere di definire in forma esecutiva gli indirizzi strategici della Società, di verificare l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società.

4.1 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA

In particolare, la Società risulta cosi articolata:

- ✓ C.d.A.: è l'organo di massimo livello di Target Sinergie Srl e ad esso riporta l'intera struttura organizzativa aziendale Al momento dell'adozione della presente versione del Modello l'Assemblea ha nominato un C.d.A. composto da n. 3 Consiglieri. In conformità dello Statuto, all'interno della compagine amministrativa è stato eletto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che risulta essere Rappresentante Legale dell'Impresa. Ai sensi dell'art. 2381 cc sono state conferite deleghe gestorie in capo ad uno degli amministratori e segnatamente al Presidente del CdA in materia di Sicurezza Sul Lavoro, Ambientale, adempimenti Tributari e contratti di appalto di servizi (meglio specificati nel relativo verbale del CdA e resi pubblici nei modi previsti dalle Legge).
- ✓ Presidente del C.d.A., a cui sono attribuiti tutti i poteri per compiere, in nome e per conto della Società, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che attua nei limiti dei poteri statutari. Il Presidente del C.d.A svolge, inoltre, compiti di rappresentanza legale nel rispetto delle regole aziendali e delle leggi. Allo stesso è attribuito, quale compito principale, quello di coordinare le attività del consiglio di amministrazione garantendo a tutti i consiglieri una partecipazione effettiva e informata ai lavori dell'organo collegiale, così da potervi apportare le specifiche competenze individuali nonché bilanciare il potere gestorio degli amministratori esecutivi.
- ✓ Datore di Lavoro ex art. 2 d.lgs 81/08: attribuito con delega gestoria al Presidente del CdA, il quale pertanto, salvo il residuo potere e dovere di (alta) vigilanza in capo agli altri amministratori/Consiglieri, ha assunto il dovere di vigilanza ed azione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/08
- ✓ Uffici aziendali:
    - Amministrazione/finanza/Pagamenti
    - Controllo di Gestione
    - Risorse Umane
    - Commerciale
    - Tecnico – operations
    - Qualità
    - Ciclo Ambientale
    - Servizio IT
    - **Team di coordinamento delle Commesse** (organo costituito dai responsabili di funzione delle U.O. Risorse Umane, Ufficio Tecnico, Controllo di Gestione ed Ufficio Qualità/ambiente)
    - Per ogni Commessa è stato nominato un **Responsabile (Responsabile di Commessa)** che riporta al Cda e risponde anche ai singoli Uffici a cui, per competenze, si riferisce. Il Responsabile di Commessa risulta anche nominato Preposto ex art. 19 D.lgs 81/08

- **Collegio Sindacale:** al quale è affidato il compito di vigilanza:
  - sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
  - sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il ruolo e le responsabilità di ciascuna articolazione o unità operativa sopra indicata è graficamente esplicata nell'organigramma allegato sub. Lettera B) con specificazione delle varie direzioni/funzioni ed anche delle ulteriori figure, anche di vigilanza, connesse all'intero sistema di compliance aziendale.

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree di attività aziendale;
- le gerarchie aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.
- i soggetti con funzioni rilevanti dal punto di vista esterno ed interno nonché di vigilanza (anche non specifica ai fini d.lgs 231/01)

4.2 I RAPPORTI DI GRUPPO

Allo stato **Target Sinergie Srl** non risulta avere partecipazioni in altre società in forza delle quali potrebbe risultare controllante della predetta ma la stessa, risulta essere controllata di altra società.

4.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, secondo il seguente schema:

- il datore di lavoro
- i dirigenti;
- i preposti
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero:
  a) i soggetti con cui è stato stipulato un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
  b) i fornitori;
  c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti;
  d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5.1 I PRINCIPI GENERALI

In conformità alla buona pratica aziendale ed a quanto specificato nelle Linee Guida di Confindustria, anche da ultimo aggiornate, il Consiglio di Amministrazione di **Target Sinergie Srl** detiene il potere in forza del quale ha la

possibilità di conferire ed approvare le deleghe ed i poteri di firma in modo che questi vengano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.

Il livello di autonomia ed il potere di rappresentanza assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

5.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Le deleghe e le procure, quindi, sono generalmente formalizzate, le seconde attraverso atti notarili e registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
2) soggetto delegato, dall'esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed al legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono funzionali e/o correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato.

Il sistema, chiaro ed omogeneo, è oggetto di addestramento specifico da tenersi in sede di formazione sul Modello e i suoi Protocolli, erogato a tutti i destinatari dei poteri.

6. PROCEDURE AZIENDALI

Target Sinergie Srl ha predisposto ed adottato (ed implementerà) procedure relative alle attività aziendali seguendo le Linee Guida di Confindustria.

Dette procedure sono state approntate al fine di:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti per perseguire il fine della segregazione dei compiti;
- adottare misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

I dipendenti al momento dell'adozione del presente MOGC verranno debitamente formati ai Sistemi di Gestione relativi alle loro funzioni ed attività e quelli successivamente assunti verranno, parimenti, formati. A tale fine ciascun lavoratore provvederà anche a rilasciare specifica dichiarazione d'informazione e di responsabilità nell'uso delle risorse assegnate.

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione prevede procedure di verifica della gestione delle risorse al fine di permettere la verificazione e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

Per ciascuna funzione aziendale dovranno essere definite le risorse a disposizione ed i limiti d'impiego.

Dovrà procedersi ad una consuntivazione delle spese impiegate al fine di evidenziare eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito, determinare le ragioni di detti risultati e, conseguentemente, intervenire con i correttivi del caso.

7.1 FASE DI PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DELLE RISORSE

Dovrà provvedersi ad una preventiva programmazione del budget annuale per perseguire gli obbiettivi aziendali, suddividendo lo stesso con adeguati previsione di settore e di tempo

7.2 FASE DI CONSUNTIVAZIONE

Dovrà provvedersi ad un monitoraggio semestrale degli scostamenti al fine di analizzare anomali scostamenti predittori di una possibile commissione di reati da comunicarsi all'OdV.

7.3 GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Annualmente verranno eseguite verifiche e quindi valutate le somme impiegate per l'accrescimento del livello di sicurezza dei propri lavoratori.

8. IL CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 LA GESTIONE OPERATIVA

La S.S.L è gestita seguendo il Sistema di Gestione adottato dalla società ed implementati secondo le previsioni di Legge procedendo a:

- Risk Analisys: identificazione ed analisi dei rischi;
- Gap Analisys: individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per eliminare o minimizzare il rischio individuato;
- Limitare il numero di soggetti potenzialmente esposti al rischio;
- Programmare il controllo sanitario dei lavoratori ed in particolare di quelli esposti a rischi specifici;
- Formare, addestrare, comunicare a tutti i destinatari dei Sistemi di Gestione relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Programmare ed eseguire la manutenzione di tutte le attrezzature, dei macchinari, degli impianti ed in genere dei luoghi di lavoro;
- Prevedere tempestivi sistemi di flussi informativi aziendali per provvedere all'eliminazione delle carenze o violazioni che dovessero essere riscontrate.

8.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società, oltre ad aver predisposto un sistema che consente di registrare le verifiche svolte e le carenze e condizioni di pericolo segnalate mediante appositi verbali, ha dato incarico a specifiche figure interne all'azienda (in particolare ai preposti ed al RSPP) di eseguire verifiche periodiche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro), al fine di segnalare al datore di lavoro le carenze eventualmente riscontrate in modo che questi possa intervenire eliminando il rischio o il pericolo ed adottando le misure preventive e protettive indicate nel DVR, dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori.

Sarà onere del datore di lavoro inviare all'OdV copia della segnalazioni in materia di SSL con cadenza semestrale o immediatamente dopo all'eventuale verificazione di un infortunio o di una situazione critica.

Sarà onere del datore di lavoro informare l'OdV di eventuali modifiche (anche integrative) del ciclo produttivo che possa incidere sulla fase di valutazione del rischio.

8.3 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La Società ha adottato una politica che ricomprende la tutela dell'ambiente che considera le immissioni tanto dell'acqua che dell'aria e la gestione dei rifiuti, avendo cura che le attività aziendali siano esercitate in conformità alle normative ed alle procedure in materia di tutela dell'ambiente.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'interno del presente MOGC è stato incluso lo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" attraverso il quale la società ha regolamentato il funzionamento di detto organo, stabilendo :

- I suoi requisiti;
- le modalità di nomina e la durata del suo incarico;

- le cause e casi di ineleggibilità e decadenza;
- i presupposti e le modalità di revoca
- le funzioni ed i poteri
- le risorse economiche attribuite;
- i flussi informativi;
- le norme etiche da tenere.

Il Consiglio di Amministrazione di **Target Sinergie Srl** ha provveduto alla nomina dell'OdV indicato dal Decreto individuandolo in composizione monocratica nella persone dell'avv. Riario Fabbri del Foro di Rimini, con studio in Santarcangelo di Romagna Via Dante di Nanni n. 2, professionista dotato di competenza e comprovata esperienza in materia legale, in particolare in materia di controllo aziendale, Compliance e D.Lgs. 231/2001, in conformità a quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria.

Detto professionista non ha alcun vincolo di subordinazione rispetto la società.

Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante al membro dell'OdV.

La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione all'intera struttura aziendale.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV è strutturato in maniera tale da rispondere ai seguenti requisiti:

a) autonomia e indipendenza: l'OdV deve essere privo di compiti operativi in modo che non venga lesa la sua obiettività di giudizio;
b) professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata;
c) continuità di azione: per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse;
d) onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ai membri del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

I compiti dell'OdV sono quelli specificatamente indicati nel relativo Regolamento e quelli previsti dalla Legge e richiamati nella presente parte generale del MOGC, riassuntivamente elencabili in

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti o segnalare l'avvenuta realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti;
- a tali fini, monitorare l'attività aziendale effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "spot") ed i relativi follow-up;
- di aggiornamento del Modello, anche in considerazione di modifiche normative e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale o avvenute violazioni;
- di informazione e formazione sul Modello,
- di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà:

- di effettuare, anche a sorpresa, verifiche ed ispezioni funzionali all'esecuzione dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;

- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV:

A) immediatamente, le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;

2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati;

3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;

4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;

8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

9) qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale nonché delle procedure emanate in materia dalla Società;

10) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;

11) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società;

12) eventuali criticità con riguardo alle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato; nonché eventuali criticità rispetto alle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;

13) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;

14) eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;

15) le criticità risultanti dalle attività di controllo di primo livello svolte dalle varie funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato;

16) verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo esterni (es., ASL, ISPETTORATO LAVORO, ecc.).

B. periodicamente come di seguito indicato, le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

17) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti (quadrimestrale, ove avvenuti i cambiamenti);

18) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe (trimestrale, ove avvenuti gli aggiornamenti);

19) l'ordine del giorno dei verbali del consiglio di amministrazione (trimestrale);

20) elenco delle gare con riguardo alle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato (trimestrale);

21) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici (trimestrale);

22) l'elenco delle donazioni e delle liberalità erogate verso soggetti pubblici (trimestrale);

23) la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 (annuale), nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società (trimestrale, ove avvenuti); l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito dl sicurezza (annuale); gli eventuali aggiornamenti del DVR, la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate (trimestrale);

24) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale (annuale);

25) gli incarichi conferiti alla società di revisione diversi dall'incarico di revisione (trimestrale);

26) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta (semestrale);

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine conseguente alla segnalazione, deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante e dei soggetti ad esso equiparati allo stesso modo di quanto previsto per le segnalazioni di cui al d.lgs 24/23 (utilizzando quindi tutti i più opportuni accorgimenti tecnici), in modo che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che diversamente impongano).

I soggetti venuti a conoscenza di eventuali violazioni del MOGC hanno la possibilità di effettuare segnalazioni mediante comunicazione di posta ordinaria da indirizzare a **<<Odv di Target Sinergie Srl – Avv. Riario Fabbri->> presso il suo studio in Santarcangelo di Romagna 47822 (RN) Via Dante di Nanni n. 1** e/o in forma orale mediante comunicazione telefonica, che potrà essere registrata – ove possibile e previo consenso del segnalante- al n. 0541/624910. Nel caso in cui la conversazione non potesse essere registrata (per indisponibilità tecnica o mancanza di consenso da parte del segnalante) si provvederà a redigere apposito verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante (con modalità da concordarsi tra l'OdV ed il segnalante) al quale verrà consegnata copia.

Laddove in futuro la società dovesse attivare una piattaforma di gestione delle segnalazioni ai fini di cui al d.lgs 24/23, i segnalanti potranno utilizzare anche detto sistema – nei termini e con modalità operative che verranno comunicate nell'atto istitutivo di detto sistema-.

In detto caso, il gestore delle segnalazioni, come previsto nell'atto istitutivo del predetto sistema di segnalazione e ferma l'osservanza di tutti i limiti e delle prescrizioni di cui al d.lgs 24/23, sarà tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni pertinenti alle violazioni di condotte riconducibili al catalogo dei reati di cui al d.lgs 231/01 o delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e delle connesse procedure.

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, si ricorda che l'OdV relaziona per iscritto annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Almeno una volta all'anno l'OdV incontra il Collegio Sindacale (laddove uno dei componenti non sia al tempo stesso OdV).

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

a) l'attività, in genere, svolta dall'OdV;

b) eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

c) le azioni correttive proposte al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

d) l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

e) la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

f) l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;

g) in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

10. IL CODICE ETICO

10.1 ADOZIONE DEL CODICE ETICO

La società ha adottato un proprio Codice Etico indicando i valori, i principi fondamentali e le norme comportamentali poste alla base di un corretto svolgimento dell'attività aziendale.

10.2 FINALITÀ DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è rivolto a tutti gli organismi aziendali nonché a quei soggetti esterni che, anche indirettamente, operano per la società.

Il Codice Etico indica i soggetti tenuti a suo rispetto, i principi etici di riferimento, le norme di comportamento nonché l'indicazione delle modalità di attuazione e controllo a carico dell'OdV.

11. IL SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Target Sinergie Srl , in conformità a quando previsto dal d.lgs 231/01 ha adottato un sistema disciplinare attraverso il quale prevede idonee sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni previste dal MOGC e documenti collegati, nonché del sistema di segnalazione delle violazioni di cui al d.lgs 24/23

11.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema Disciplinare adottato viene consegnato, per via telematica, o su richiesta su supporto informatico, a tutti gli organismi aziendali ed è affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

L'articolazione del Sistema Disciplinare prevede l'indicazione:

- dei soggetti passibili delle sanzioni previste
- delle possibili violazioni secondo una grado di rilevanza crescente.
- delle sanzioni astrattamente comminabili per ogni condotta rilevante,
- del procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

12.1 LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

Il Modello è comunicato formalmente a tutti gli organismi aziendali avendo cura di conservare traccia documentale della consegna che verrà depositata agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello è resa disponibile per via telematica (eventualmente sul sito internet della Società) o con altra modalità che di volta in volta verrà concordata.

Nei contratti o atti di riferimento con i terzi sarà prevista un'apposita clausola, ovvero, per i contratti già perfezionati alla data di adozione del presente MOGC, la sottoscrizione di una specifica integrazione contrattuale o lettera di adesione.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione anche dei soggetti terzi mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

12.2 LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

L'OdV ha il compito di curare la periodica e costante informazione da parte della Società del Modello e dei Protocolli ad esso connessi attraverso apposite attività, quali corsi, seminari, questionari con obbligo di partecipazione

In particolare, la Società, in sede di prima applicazione quale formazione primaria e, successivamente, quale formazione continua, predispone ed applica in forma obbligatoria un piano di attività formative dirette a tutti i destinatari del MOGC, avendo cura di differenziare detta attività in base alla tipologia dei destinatari/dipendenti cui è rivolta.

L'attività formativa dovrà avere quale contenuto minimo avene ad oggetto i seguenti argomenti:

(i) le previsioni normative del d.lgs. 231/2001;

(ii) i contenuti del Modello Organizzativo adottato;

(iii) i compiti dell'Organismo di Vigilanza;

(iv) i flussi informativi da trasmettere all'O.d.V.;

(v) la segnalazione di fatti illeciti e la corretta implementazione di canali di ricezione delle segnalazioni, cd. whistleblowing;

(vi) il sistema disciplinare

Sarà cura del Formatore, anche delegato dalla Società, provvedere alla formalizzazione delle sessioni formative annotando, con i dovuti accorgimenti volti a fornire prova dei singoli partecipanti all'attività, l'indicazione dell'oggetto delle sessioni formative e del materiale utilizzato, del grado di comprensione di quanto è stato oggetto dell'attività formativa.

Quanto formalizzato, dovrà essere debitamente archiviato, con obbligo di trasmissione di reports all'OdV, quantomeno annuali, aventi oggetto l'attività formativa non eseguita direttamente dall'OdV

13. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV deve monitorare il continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, tenendo conto di ogni mutamento degli assetti societari/aziendali, dei processi operativi e di integrazioni legislative.

E' onere della società comunicare all'OdV ogni mutamento (anche integrativo) dei cicli aziendali che possano generare una diversa valutazione delle aree di rischio o comunque un aggiornamento del MOGC.

-FINE-